

## VERBALE DI CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO SINDACALE

ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,  
convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27,  
e successivamente modificato dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34  
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

la società Gruppo UNA S.p.A. rappresentata dal Dott. Alberto Fontanelli

e

Filcams CGIL rappresentata dal Dott. Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata dal Dott. Salvatore Carofratello

Uiltucs rappresentata dal Dott. Gabriele Fiorino

per l'esame congiunto della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dalla società Gruppo UNA S.p.A., con sede legale a Milano, via Gioacchino Murat, n. 23, che applica il CCNL Turismo 18 gennaio 2014 al personale delle strutture alberghiere ed il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 30 marzo 2015 al personale della sede legale sita a Milano.

### PREMESSO CHE

- 1) In data 25 marzo 2020 le Parti hanno sottoscritto verbale di consultazione ed esame congiunto a positiva definizione della procedura sindacale prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario, di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- 2) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 27 maggio 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con la quale si informava dell'esigenza di procedere alla richiesta di proroga per ulteriori 9 settimane - anche non consecutive - dell'assegno ordinario con la causale "emergenza COVID-19" del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a fronte della sospensione totale o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in corso;
- 3) nell'ambito della società Gruppo UNA S.p.A. permane una situazione di grave crisi imputabile all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del contagio, che hanno determinato la chiusura dell'attività di larga parte delle proprie strutture alberghiere a livello nazionale;
- 4) la società Gruppo UNA S.p.A. non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e non ha aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 148 del 2015;

- 5) le sospensioni o riduzioni di attività aziendale determinate dall'emergenza epidemiologica in corso, poiché oggettivamente non evitabili, esonerano dal rispetto del requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, così come previsto dal D.L. n. 18 del 2020;
- 6) le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;
- 7) le Parti hanno proceduto a nuova verifica della situazione aziendale venutasi a creare in seguito a tale evento, che continua a determinare una consistente diminuzione del fatturato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di consultazione ed esame congiunto sindacale;
- b) la sospensione o riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 148 del 2015 quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte del perdurare dello stato di crisi in atto presso la Società e a richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del D. L. n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- c) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- d) il Gruppo UNA S.p.A. presenterà domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- e) nel caso in cui emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, esigenze di lavoro aggiuntive, la società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale;
- f) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e concordano sulla richiesta di proroga, per ulteriori 9 settimane anche non consecutive, di intervento del Fondo di Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 3 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 per n. 531 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 40 - per singolo dipendente - per il personale operante presso le unità produttive (cfr. all. 1);
- g) il Gruppo UNA S.p.A. anticiperà il pagamento della prestazione effettuando poi il recupero attraverso il sistema di conguaglio mediante flusso UNIMENS;
- h) il Gruppo UNA S.p.A. riconoscerà - quale trattamento di miglior favore - ai lavoratori sospesi per effetto dell'applicazione dell'ammortizzatore sociale, con riferimento ai periodi di sospensione, la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione ed esame congiunto sindacale, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente la procedura di consultazione ed esame congiunto prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall'art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Letto, confermato, sottoscritto.


GRUPPO UNA S.p.A.



FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS-UIL

